

172.214.1

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

del 7 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il Dipartimento

Art. 1 Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) persegue gli obiettivi seguenti:³

- a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
- b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari;
- c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale;
- d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione;
- e.⁴ garantisce il servizio informazioni civile della Confederazione;

RU 2003 1808

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

⁴ Introdotta dall'all. cifra II n. 10 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

- f.⁵ provvede a rilevare, amministrare e mettere a disposizione i dati topografici e geologici del Paese e coordina le attività delle autorità nell'ambito delle geoinformazioni;
- g.⁶ contribuisce a proteggere la Svizzera dalle cyberminacce;
- h.⁷ provvede al trattamento sicuro delle informazioni di competenza della Confederazione e all'impiego sicuro dei mezzi informatici della Confederazione.

Art. 2 Principi che presiedono alle attività del DDPS⁸

Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti:

- a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza;
- b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
- c.⁹ collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni;
- d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

Art. 3¹⁰ Competenze particolari

¹ Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

² Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l'equipaggiamento dell'esercito.¹¹

⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU **2022** 392).

⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁸ Nuovo termine giusta la cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6401).

¹⁰ Originario art. 4. L'originario art. 3 è privo d'oggetto.

¹¹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

Art. 4¹² Disposizioni comuni a tutte le unità amministrative

¹ Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

² I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale.

Capitolo 2: Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative

Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 5 Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:

- a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS;
- b.¹³ è incaricata della strategia;
- b^{bis}.¹⁴ avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali;
- c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS;
- c^{bis}.¹⁵ ...
- c^{ter}.¹⁶ vigila sulla cyberdifesa militare e fa rapporto al Consiglio federale;
- d. assicura la gestione strategica delle risorse;
- e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
- f.¹⁷ gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito;

¹² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 2893).

¹³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6549).

¹⁴ Introdotta dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

¹⁵ Introdotta dalla cifra I dell'O del 24 giu. 2009 (RU **2009** 3131). Abrogata dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

¹⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6549).

¹⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405).

g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;

h.¹⁸ ...

Art. 5a¹⁹ Gestione delle biblioteche dell'Amministrazione federale

¹ La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.

² Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

Art. 5b²⁰ Gestione della sicurezza

¹ La Segreteria generale dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito nonché la protezione dalle catastrofi ai sensi dell'articolo 10 della legge del 7 ottobre 1983²¹ sulla protezione dell'ambiente. Emana istruzioni e direttive per tali settori.

² ...²²

Art. 6²³ Organi aggregati amministrativamente

Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale:

a. l'Organo di mediazione del DDPS;

b. e c.²⁴ ...

d.²⁵ l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative;

e.²⁶ la Revisione interna DDPS;

f.²⁷ ...

g.²⁸ l'Organo di mediazione dell'esercito.

¹⁸ Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 dic. 2008 (RU **2008** 6405). Abrogata dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

¹⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405).

²⁰ Introdotta dalla cifra II dell'O del 13 set. 2013 (RU **2013** 3209). Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1785).

²¹ RS **814.01**

²² Abrogata dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

²³ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1785).

²⁴ Abrogati dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

²⁵ Introdotta dall'all. n. 3 all'O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4231).

²⁶ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6549).

²⁷ Introdotta dalla cifra I dell'O del 15 nov. 2017 (RU **2017** 6549). Abrogata dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

²⁸ Introdotta dalla cifra II dell'O del 30 giu. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 451).

Art. 6a²⁹**Sezione 2:³⁰ Segreteria di Stato della politica di sicurezza****Art. 7**

¹ La Segreteria di Stato della politica di sicurezza persegue gli obiettivi seguenti:

- a. in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione provvede affinché la Confederazione disponga di basi concettuali di livello superiore per una politica di sicurezza coerente;
- b. in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione garantisce una politica di sicurezza completa e lungimirante sul piano strategico;
- c. provvede al trattamento sicuro delle informazioni di competenza della Confederazione.

² Per perseguire tali obiettivi, assume in particolare le funzioni seguenti:

- a. consolida le analisi della situazione esistenti a livello federale per l'individuazione strategica precoce di sfide e opportunità in materia di politica di sicurezza, su questa base elabora opzioni d'intervento politiche e, se del caso, accompagna la loro attuazione;
- b. in collaborazione con le unità amministrative interessate della Confederazione e nel rispetto delle loro competenze elabora direttive strategiche all'attenzione del Consiglio federale per la cooperazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e con l'estero;
- c. fornisce consulenza, appoggia e rappresenta il capodipartimento per quanto riguarda i contatti internazionali in materia di politica di sicurezza e nelle questioni di politica in materia di difesa e d'armamento, di politica di disarmo e di controllo degli armamenti nonché del controllo delle esportazioni di materiale bellico e beni a duplice uso;
- d. gestisce, coordina o segue nel DDPS:
 1. la cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di sicurezza e la rappresentanza del DDPS nei confronti delle organizzazioni internazionali e durante i negoziati internazionali rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza,
 2. gli affari di politica di sicurezza e di difesa, la preparazione di decisioni politiche concernenti gli impieghi dell'esercito nonché l'ulteriore sviluppo del servizio militare, del servizio di protezione e del servizio civile sostitutivo nell'ambito del sistema dell'obbligo di prestare servizio,

²⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 12 dic. 2008 (RU **2008** 6405). Abrogata dalla cifra I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5965).

³⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

3. l'elaborazione e l'attuazione di basi e direttive per la politica in materia di difesa e d'armamento,
 4. l'elaborazione e l'attuazione della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche,
 5. la collaborazione con le organizzazioni partner in Svizzera;
- e. gestisce i seguenti servizi specializzati conformemente alla legge del 18 dicembre 2020³¹ sulla sicurezza delle informazioni:
1. il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni,
 2. il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del DDPS,
 3. il servizio specializzato competente per l'esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende (Servizio specializzato PSA).

³ Il Segretariato del delegato per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza è aggregato amministrativamente alla Segreteria di Stato della politica di sicurezza.

Sezione 3:³² Servizio informazioni civile

Art. 8³³ Servizio delle attività informative della Confederazione

¹ Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l'articolo 6 della legge federale del 25 settembre 2015³⁴ sulle attività informative.³⁵

² Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali.

³ Persegue gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce in misura determinante alla sicurezza e alla libertà della Svizzera;
- b. è il servizio informazioni civile della Svizzera;
- c. è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna;
- d. è l'interlocutore nei confronti di tutti gli organi della Confederazione e dei Cantoni ed è responsabile della rete informativa integrata svizzera.

⁴ Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:

³¹ RS 128

³² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

³³ Nuovo testo giusta l'all. 4 cifra II n. 10 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

³⁴ RS 121

³⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

- a. raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza;
- b. assume compiti per la salvaguardia della sicurezza interna;
- c. gestisce il Centro federale di situazione e provvede in tal modo a una valutazione globale e alla rappresentazione della situazione di minaccia mediante;
- d. gestisce gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego;
- e. gestisce il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI;
- f. provvede alla rappresentazione della situazione in materia di sicurezza e, in occasione di eventi intercantionali, nazionali e internazionali, alla rappresentazione del quadro della situazione in materia di servizi informazioni.

⁵ In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento.

Art. 8a³⁶

Sezione 4: Ufficio dell'uditor in capo

Art. 9

¹ L'Ufficio dell'uditor in capo persegue gli obiettivi seguenti:

- a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatili per legge;
- b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditor in capo assume le funzioni seguenti:

- a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari;
- b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale;
- c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
- d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

³⁶ Abrogato dall'all. 4 cifra II n. 10 dell'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

Sezione 5: Aggruppamento Difesa

Art. 10 Obiettivi e funzioni

¹ L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

² Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti:

- a. assicura la prontezza dell'esercito in vista:
 1. della sicurezza del territorio e della difesa,
 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali,
 3. del promovimento della pace;
- b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

³ Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti:

- a. valuta la situazione rilevante sul piano militare;
- b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione;
- c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale);
- d. definisce la dottrina militare;
- e. dirige la pianificazione militare generale;
- f.³⁷ assegna mandati d'acquisto all'Ufficio federale dell'armamento.

Art. 11³⁸ Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. Stato maggiore dell'esercito:
 1. assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa,
 2. gestisce l'attuazione delle direttive del capo del DDPS in seno all'Aggruppamento Difesa su mandato del capo dell'esercito,
 - 3.³⁹ dirige lo sviluppo delle forze armate, lo sviluppo aziendale e la pianificazione globale militare e gestisce le risorse dell'Aggruppamento Difesa,
 - 4.⁴⁰ gestisce la fornitura di prestazioni dell'informatica dell'amministrazione nell'Aggruppamento Difesa,
 - 5.⁴¹ è responsabile della gestione degli impieghi e delle carriere degli ufficiali e dei sottufficiali di professione dell'esercito;
- b. Comando Operazioni:

³⁷ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

³⁸ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 2 dell'O del 29 mar. 2017 sulle strutture dell'esercito, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 2307).

³⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁴⁰ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁴¹ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

1. prepara gli impieghi e le operazioni dell'esercito conformemente alle direttive del capo dell'esercito,
 2. assicura la prontezza all'impiego dell'esercito,
 3. è responsabile del Servizio informazioni militare;
- c. Base logistica dell'esercito:
1. fornisce prestazioni logistiche e sanitarie per l'istruzione,
 2. appoggia gli impieghi dell'esercito con prestazioni logistiche e sanitarie,
 3. fornisce prestazioni logistiche e sanitarie a favore di terzi;
- d.⁴² Comando Ciber:
1. pianifica e gestisce le tecnologie dell'informazione e della comunicazione critiche per gli impieghi a favore dell'esercito nel quadro dell'istruzione, degli esercizi e degli impieghi,
 2. pianifica e gestisce le tecnologie dell'informazione e della comunicazione critiche per gli impieghi a favore del Governo federale e della gestione nazionale delle crisi,
 3. assicura la prontezza delle infrastrutture e delle truppe ai fini della salvaguardia della capacità di condotta dell'esercito a livello di tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
 4. d'intesa con il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale può fornire prestazioni dal proprio catalogo delle prestazioni a favore dell'Amministrazione federale. In caso di divergenze la composizione delle controversie è retta dall'articolo 19 dell'ordinanza del 25 novembre 2020⁴³ sulla trasformazione digitale e l'informatica,
 5. può fornire prestazioni a livello di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la salvaguardia della capacità di condotta di terzi, nella misura in cui sussista una relativa base legale,
 6. è competente per la ciberdifesa militare secondo l'ordinanza del 30 gennaio 2019⁴⁴ sulla ciberdifesa militare;
- e. Comando Istruzione:
1. è responsabile dell'istruzione militare di base nelle formazioni d'addestramento e nei centri di competenza a esso subordinati, nonché nell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito,
 2. emana direttive in materia di istruzione per l'istruzione militare di base nell'esercito,
 - 3.⁴⁵ è responsabile dell'istruzione degli ufficiali e dei sottufficiali di professione dell'esercito,

⁴² Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁴³ RS **172.010.58**

⁴⁴ RS **510.921**

⁴⁵ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

4. emana direttive per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare nell'ambito del Personale dell'esercito,
- 5.⁴⁶ è responsabile del Servizio specializzato Donne nell'esercito e diversità.

Art. 11a⁴⁷**Art. 11b⁴⁸****Sezione 6:⁴⁹ Ufficio federale dell'armamento****Art. 12⁵⁰**

¹ L'Ufficio federale dell'armamento persegue gli obiettivi seguenti:

- a. in quanto centro per i sistemi militari e civili assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento tempestivo, fondato su principi economici e orientato alla sostenibilità con merci e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi militari informatici e del materiale;
- b. in quanto centro tecnologico del DDPS assicura competenze di natura scientifica e tecnica per l'esercito e il DDPS e copre il loro fabbisogno nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, assume in quanto servizio centrale d'acquisto conformemente all'ordinanza del 24 ottobre 2012⁵¹ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), le funzioni seguenti:

- a. appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione degli acquisti di sistemi d'arma, sistemi informatici militari e materiale,
- b. garantisce la valutazione preliminare e la valutazione, i primi acquisti e gli acquisti successivi nonché l'introduzione di sistemi d'arma e sistemi informatici militari tecnicamente complessi nel settore della difesa e della sicurezza;
- c. acquista per l'intera Amministrazione federale merci e prestazioni di servizi secondo l'allegato 1 dell'OOAPub. Gestisce un centro di competenza per gare d'appalto OMC.

⁴⁶ Introdotto dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁴⁷ Introdotto dalla cifra I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257). Abrogato dalla cifra I dell'O del 3 giu. 2016, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1785).

⁴⁸ Introdotto dall'all. 2 n. 1 dell'O del 14 nov. 2012 (RU **2012** 6493). Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁴⁹ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU **2015** 423).

⁵⁰ Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁵¹ RS **172.056.15**

³ Assume inoltre le funzioni seguenti:

- a. appoggia l'esercito e il DDPS nell'esercizio e nella manutenzione di sistemi d'arma, sistemi informatici militari e del materiale,
- b. liquida i sistemi d'arma, i sistemi informatici militari e il materiale radiati dall'inventario militare;
- c. sottopone a test e valuta l'idoneità all'impiego, la funzionalità e l'efficacia, nonché le esigenze in materia di sicurezza di sistemi d'arma e sistemi informatici militari attuali e futuri nel settore della difesa e della sicurezza;
- d. assume per il portafoglio immobiliare del DDPS il ruolo di organo della costruzione e degli immobili conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 2008⁵² sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;
- e. pianifica le attività di ricerca in seno all'esercito e sviluppa soluzioni per le sfide attuali e future;
- f. partecipa a reti e cooperazioni nazionali e internazionali nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione.

Art. 12a⁵³

Sezione 6a: Ufficio federale di topografia⁵⁴

Art. 13

¹ L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è, conformemente alle opzioni politiche, il centro di competenza nazionale della Confederazione Svizzera per la descrizione, la rappresentazione e l'archiviazione di dati georeferenziati (geoinformazione).

² Per perseguire gli obiettivi secondo la legge del 5 ottobre 2007⁵⁵ sulla geoinformazione (LGI), swisstopo assume in particolare i compiti seguenti:

- a. esegue una misurazione nazionale moderna e tridimensionale con il grado di attualità e la qualità richieste;
- b. garantisce l'approvvigionamento conforme alle necessità dei clienti civili e militari con prodotti e prestazioni di servizi geodetici, topografici, cartografici e geologici;
- c. assicura le geoinformazioni storiche per seguire l'evoluzione del territorio e dell'ambiente;
- d. allestisce le basi geologiche per la gestione del sottosuolo e garantisce l'esercizio del laboratorio di ricerca del Mont Terri;

⁵² RS 172.010.21

⁵³ Abrogato dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 746).

⁵⁴ Introdotto dalla cifra I dalla cifra I dell'O del 28 gen. 2015, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 423).

⁵⁵ RS 510.62

- e. è fornitore di prestazioni all'interno dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformatica e della geoinformazione;
- f. mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale;
- g. esercita l'alta direzione e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale e sul casto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
- h. adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

Art. 14⁵⁶

¹ Conformemente alle direttive politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue i seguenti obiettivi:

- a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni nonché terzi, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali in caso di eventi di vasta portata, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati. Coordina la collaborazione in caso di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione;
- b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

² Per perseguire tali obiettivi assume le seguenti funzioni:

- a. elabora basi pianificatorie fondate sui rischi per la prevenzione e l'aiuto in caso di minacce e pericoli per la popolazione, le sue basi vitali e i beni culturali. Sviluppa strategie e tecnologie di protezione contro le minacce e i pericoli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari. Elabora basi per la protezione delle infrastrutture critiche;
- b. assicura a livello nazionale l'efficienza degli organi di condotta, delle organizzazioni civili d'intervento, dei sistemi e dei processi centrali e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione;
- c. assicura l'elaborazione di un quadro d'insieme della situazione rilevante per la protezione della popolazione nonché l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso di evento. A tal fine gestisce la Centrale nazionale d'allarme;
- d. offre conoscenze specialistiche e capacità di misurazione nell'ambito dei pericoli nucleari, biologici e chimici. Gestisce infrastrutture di laboratorio in questo ambito;

⁵⁶ Nuovo testo giusta l'all. 3 cifra II n. 2 dell'O dell'11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087).

- e. elabora basi strategiche e concettuali per la protezione civile, in particolare nel settore del personale, del materiale e delle costruzioni di protezione. Svolge compiti per la sicurezza dei beni culturali;
- f. sorveglia l'esecuzione delle prescrizioni federali in materia di protezione della popolazione e di protezione civile da parte dei Cantoni e li sostiene in caso di intervento delle organizzazioni della protezione della popolazione;
- g. sostiene i Cantoni nel campo dell'istruzione e a tal fine gestisce un Centro d'istruzione;
- h. provvede alla disponibilità di sistemi telematici sicuri e attuali per la comunicazione tra le organizzazioni di condotta e d'intervento ed è responsabile per i sistemi di allarme e d'informazione in caso di evento. Permette la diffusione di informazioni anche in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie in caso di mancato funzionamento delle reti di telecomunicazione private.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 15⁵⁷

¹ L'Ufficio federale dello sport è il centro nazionale di competenza della Confederazione per le questioni inerenti allo sport. Promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo duraturo dello sport e dell'attività fisica come elementi delle attitudini fisiche, della salute, dell'istruzione, dell'integrazione e della coesione sociali.

² Per perseguire tali obiettivi l'Ufficio federale dello sport assume in particolare le funzioni seguenti:

- a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e l'attività fisica e ne valuta gli effetti;
- b. delimita le competenze nel campo della salute e dell'attività fisica quotidiana con le altre unità amministrative federali competenti in tale ambito;
- c. gestisce e sostiene programmi e progetti volti alla promozione dello sport e dell'attività fisica destinati a tutta la popolazione, segnatamente ai bambini e ai giovani;
- d. per sostenere la propria attività di promozione pubblica manuali e documentazione che può distribuire gratuitamente o a pagamento;
- e. in collaborazione con le federazioni sportive nazionali promuove e sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali in Svizzera;
- f. sostiene la progettazione e la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale;

⁵⁷ Nuovo testo giusta l'art. 82 n. 2 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

- g. gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin che si occupa di insegnamento, ricerca e servizi;
- h. gestisce i centri di formazione nel campo dello sport di Macolin e di Tenero, e se necessario in altre località;
- i. adotta misure per promuovere la correttezza e la sicurezza nello sport;
- j. fornisce prestazioni per lo sport nell'esercito;
- k.⁵⁸ ...
- l. gestisce un centro di documentazione nel campo dello sport;
- m. fornisce prestazioni commerciali nel suo settore d'attività;
- n. coordina le proprie misure con quelle di Cantoni, Comuni e organizzazioni sportive e collabora con essi;
- o.⁵⁹ partecipa a organizzazioni e organismi internazionali nel suo ambito di competenza.

Sezione 9:⁶⁰ Ufficio federale della cibersicurezza

Art. 15a

¹ L'Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) è il centro di competenza della Confederazione per le cyberminacce (*National Cyber Security Centre [NCSC]*).

² Per perseguire tale obiettivo, l'UFCS assume in particolare le funzioni seguenti:

- a. coordina i lavori della Confederazione nel settore della cibersicurezza;
- b. effettua analisi tecniche per valutare e contrastare ciberincidenti e cyberminacce, nonché per identificare ed eliminare vulnerabilità nell'ambito della protezione della Svizzera dalle cyberminacce;
- c. riceve le segnalazioni riguardanti ciberincidenti e cyberminacce e analizza le segnalazioni in relazione alla loro rilevanza per la protezione della Svizzera contro le cyberminacce; al riguardo gestisce il Servizio nazionale di contatto per le cyberminacce;
- d. pubblica informazioni relative a ciberincidenti, sempre che ciò sia utile per la protezione contro le cyberminacce;
- e. avvisa le autorità, le organizzazioni e le persone interessate in caso di cyberminacce imminenti o ciberattacchi in corso;
- f. sostiene i gestori di infrastrutture critiche nell'ambito della protezione contro le cyberminacce; gestisce a tale scopo il team nazionale di risposta alle emergenze informatiche (*Computer Emergency Response Team [CERT]*);

⁵⁸ Abrogata dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

⁵⁹ Introdotta dalla cifra I dell'O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU **2022** 392).

⁶⁰ Introdotta dalla cifra I dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU **2023** 746).

- g. elabora all'attenzione del Consiglio federale la Ciberstrategia nazionale e ne coordina l'attuazione.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16 Regolamento interno

Il DDPS emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione e modifica

¹ L'ordinanza del 13 dicembre 1999⁶¹ sull'organizzazione del DDPS è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

⁶¹ [RU **2000** 330; **2001** 124 art. 12 cpv. 1; **2002** 723 all. 2 n. 1, 1453; **2003** 237]

Allegato
(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

...⁶²

⁶² La mod. può essere consultata alla RU **2003** 1808.